

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentili Clienti,

con la presente desideriamo informarLa che, **il D.L. 18/2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, **introduce alcune misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale** e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con tale provvedimento **sono state introdotte**, tra le altre, **due particolari agevolazioni**: i) **la prima che interessa i soggetti che esercitano un'attività d'impresa** nell'ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), **pur se con alcune esclusioni e limitazioni**; ii) **la seconda che interessa i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che provvedono alla sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19. Nello specifico, è **stato** previsto un **credito d'imposta per botteghe e negozi** al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica. Nello specifico, ai soggetti esercenti attività d'impresa **è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, **di immobili rientranti nella categoria catastale C/1**. Il credito d'imposta **non si applica alle attività "essenziali"** di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (es. farmacie, supermercati, ecc.). Viene, inoltre, previsto, **per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro**, l'introduzione di un

credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, **nella misura del 50% delle spese di sanificazione** degli ambienti e degli strumenti di lavoro **fino ad un importo massimo di 20.000 euro**. Il limite massimo di spesa previsto è pari a **50 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il **D.L. 18/2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, **introduce alcune misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale** e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con tale provvedimento **sono state introdotte**, tra le altre, **due particolari agevolazioni**:

- la **prima che interessa i soggetti che esercitano un'attività d'impresa** nell'ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), **pur se con alcune esclusioni e limitazioni di seguito analizzate**.
- la **seconda che interessa i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che provvedono alla sanificazione degli ambienti di lavoro**, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, **l'art. 65 del D.L. Cura Italia riconosce**, per l'anno 2020, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa un **credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, **di immobili rientranti nella categoria catastale C/1**. Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti **dei soggetti che esercitano un'attività d'impresa**, restando conseguentemente esclusi **coloro che esercitano arti e professioni** (c.d. "liberi professionisti"). **Il credito d'imposta in esame riguarda gli immobili classificati catastalmente sotto la voce C/1 "NEGOZI O BOTTEGHE"**, indipendentemente dalla metratura del locale oggetto di locazione.

Restano escluse, quindi, dal beneficio in argomento, **tutte le altre categorie catastali** relative ad immobili strumentali: ad esempio, non accedono al credito

d'imposta **gli immobili ad uso ufficio**, classificati A/10, **i laboratori** (categoria catastale C/3), nonché **gli immobili strumentali ad attività artigianali o industriali** (categoria catastale D). L'agevolazione **si riferisce alle "locazioni"**, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di **immobili in categoria C/1**. Conseguentemente, nessun credito di imposta compete ai soggetti imprenditori che utilizzano un'immobile in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione. Nessuna agevolazione compete all'imprenditore qualora utilizzi l'immobile di categoria C/1 in forza di un contratto di comodato o detenuto a titolo di proprietà (indipendentemente dalla sussistenza o meno di un eventuale mutuo per il quale viene corrisposta una rata periodica).

ATTIVITÀ ESCLUSE

Per espressa disposizione normativa, **il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020**. Si tratta in particolare delle attività commerciali che non sono state sospese per contenere la diffusione del corona virus.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 1 D.P.C.M 11.3.2020 (CHE NON POSSONO BENEFICARE DEL CREDITO D'IMPOSTA)

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 2 (CHE NON POSSONO BENEFICARE DEL CREDITO D'IMPOSTA)

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Conseguentemente, possono beneficiare del credito d'imposta le attività di ristorazione che esercitano in un locale C/1 condotto in locazione, in quanto sospese dal richiamato decreto. Diversamente, il credito d'imposta non compete per i supermercati, in quanto rientrante nei soggetti esclusi dalla sospensione.

CRITICITÀ

Dovrà essere chiarito se, **per poter beneficiare del credito d'imposta, sia necessario o meno aver pagato il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Stando al mero tenore letterale della norma **semberebbe che il credito spetti relativamente al canone di marzo 2020, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato pagato** o meno al proprietario: la norma parla, infatti, di "*canone di locazione relativo al mese di marzo*", ma non menziona anche la circostanza che il suddetto canone debba essere stato anche pagato ai fini della spettanza del credito d'imposta. Se dovesse valere questa interpretazione, **anche un'impresa rientrante**

tra i soggetti obbligati alla chiusura per l'emergenza Covid-19 a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. 11.03.2020, **potrà beneficiare del credito d'imposta anche se non sia riuscita a pagare la mensilità di marzo per carenza di liquidità dovuto al fermo della propria attività. Di diversa opinione, invece, la relazione tecnica al decreto ove si fa riferimento al "pagamento del canone"**, precisando che il credito d'imposta è relativo alle "spese sostenute" nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame – pari come detto al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 - l'articolo 65 dispone – al comma 2 – **che esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione nell'ambito del modello F24**, per il pagamento **di altri debiti tributari, contributivi e/o assicurativi, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.**

Con la risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "6914"** per l'utilizzo in compensazione, **a decorrere dal 25 marzo 2020**, del credito d'imposta di cui in argomento.

Per quanto riguarda la **modalità di compilazione** del modello F24, il codice tributo "6914" deve **esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"** (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati").

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA", quindi "2020".

Cordiali saluti

TBG STUDIO